



Regione Lombardia

LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N° XI / 1670

Seduta del 27/05/2019

Presidente

ATTILIO FONTANA

Assessori regionali

FABRIZIO SALA *Vice Presidente*
STEFANO BOLOGNINI
MARTINA CAMBIAGHI
DAVIDE CARLO CAPARINI
RAFFAELE CATTANEO
RICCARDO DE CORATO
MELANIA DE NICHILLO RIZZOLI
PIETRO FORONI

GIULIO GALLERA
STEFANO BRUNO GALLI
LARA MAGONI
ALESSANDRO MATTINZOLI
SILVIA PIANI
FABIO ROLFI
MASSIMO SERTORI
CLAUDIA MARIA TERZI

Con l'assistenza del Segretario Enrico Gasparini

Su proposta dell'Assessore Fabio Rolfi

Oggetto

DISPOSIZIONI PER IL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI PER L'ESECUZIONE DI «ATTIVITA' DI RIMBOSCHIMENTO E DI INGEGNERIA AMBIENTALE SOSTENUTE CON RISORSE FINANZIARIE PUBBLICHE» AI SENSI DELL'ART. 10 C. 1 DELLA L. 353/2000

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Direttore Generale Anna Bonomo

Il Dirigente Roberto Daffonchio

L'atto si compone di 4 pagine

di cui / pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

LA GIUNTA

VISTI:

- la legge 353/2000 (Legge-quadro in materia di incendi boschivi) che all'art. 10 vieta per cinque anni, sulle superfici boscate percorse dal fuoco, le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dal Ministro dell'ambiente, per le aree naturali protette statali, o dalla regione competente, negli altri casi, per documentate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di «particolari valori ambientali e paesaggistici»;
- il d.lgs. 34/2018 (Testo unico in materia di foreste e filiere forestali);
- la l.r. 31/2008 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale);

RITENUTO opportuno attribuire la qualifica di «particolari valori ambientali e paesaggistici», ai sensi dell'art. 10 c. 1 della L. 353/2000, agli ambiti territoriali tutelati dalla normativa statale o unionale, di seguito specificatamente elencati;

RAVVISATO pertanto che i boschi posti nei seguenti ambiti, stimati secondo dati ricavati da Rapporto sullo Stato delle Foreste al 31 dicembre 2017 in circa 201.303 ettari (pari al 32,47% dei boschi lombardi) rappresentino «particolari valori ambientali e paesaggistici» ai sensi dell'art. 10 c. 1 della L. 353/2000, caratterizzati da particolari valori ambientali e/o paesaggistici in base alla normativa statale e unionale:

- a) "riserve naturali", di cui all'art. 11 della l.r. 86/1983 (Piano regionale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale) e all'art. 22 della L. 394/1991 (Legge quadro sulle aree protette);
- b) "parchi naturali", di cui all'art. 16 ter della l.r. 86/1983 e all'art. 23 della L. 394/1991;
- c) "boschi da seme", di cui all'art. 53 della l.r. 31/2008, ossia i boschi da cui raccogliere "materiale di base" di cui all'art. 10 del d.lgs. 386/2003 (Attuazione della direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione) e all'art. 13 del d.lgs. 34/2018;
- d) "boschi vetusti", di cui all'art. 7, c. 1 bis, della L. 10/2013 (Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani);
- e) "siti della rete Natura 2000", di cui alla Direttiva 1992/43/CEE "Habitat" e alla Direttiva 2009/147/CE "Uccelli";
- f) "immobili ed aree di notevole interesse pubblico", di cui all'art. 136 del



Regione Lombardia

LA GIUNTA

d.lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), limitatamente alle aree in cui la “dichiarazione di notevole interesse pubblico”, ai sensi dell’art. 138 e seguenti del d.lgs. 42/2004, è finalizzata ad assicurare la conservazione dei valori paesaggistici espressi dal bosco;

RITENUTO opportuno precisare che per «attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale» ai sensi dell’art. 10 c. 1 della L. 353/2000 si debbano intendere tutte le «attività selvicolturali» di cui all’art. 50 della l.r. 31/2008, fatta eccezione per gli interventi sulla viabilità agro-silvo-pastorale;

PRESO ATTO che con decreto n. 10717 del 23 luglio 2018 (Determinazioni in ordine al rilascio di autorizzazioni per l’esecuzione di «attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche»), il dirigente della Struttura Sviluppo delle Politiche forestali e della Montagna, ai sensi dell’art. 10 c. 1 della L. 353/2000, ha definito fra l’altro:

- le procedure amministrative per il rilascio di autorizzazioni per l’esecuzione di «attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche» nelle aree percorse dal fuoco nei primi cinque anni dall’evento;
- alcuni ambiti che rappresentano «particolari valori ambientali e paesaggistici», costituiti dalle fattispecie di cui alle lettere a), b) e c), sopra citate, che assolvono solo parzialmente le finalità dell’art. 10 della L. 353/2000, contemplando solo aree con particolari valori ambientali in base alla sola normativa statale;

RITENUTO, pertanto, di ampliare tali fattispecie con il presente atto, assorbendo in toto le medesime previsioni del sopra citato decreto;

VAGLIATE ed assunte come proprie le predette considerazioni;

All'unanimità dei voti, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

Richiamate le premesse:

1. di attribuire la qualifica di «particolari valori ambientali e paesaggistici» ai sensi dell’art. 10 c. 1 della L. 353/2000 ai boschi posti nei seguenti ambiti:
 - a) “riserve naturali”, di cui all’art. 11 della l.r. 86/1983 (Piano regionale delle



Regione Lombardia

LA GIUNTA

- aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale) e all'art. 22 della L. 394/1991 (Legge quadro sulle aree protette);
- b) "parchi naturali", di cui all'art. 16 ter della l.r. 86/1983 e all'art. 23 della L. 394/1991;
- c) "boschi da seme", di cui all'art. 53 della l.r. 31/2008, ossia i boschi da cui raccogliere "materiale di base" di cui all'art. 10 del d.lgs. 386/2003 (Attuazione della direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione) e all'art. 13 del d.lgs. 34/2018;
- d) "boschi vetusti", di cui all'art. 7, c. 1 bis, della L. 10/2013 (Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani);
- e) "siti della rete Natura 2000", di cui alla Direttiva 1992/43/CEE "Habitat" e alla Direttiva 2009/147/CE "Uccelli";
- f) "immobili ed aree di notevole interesse pubblico", di cui all'art. 136 del d.lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), limitatamente alle aree in cui la "dichiarazione di notevole interesse pubblico", ai sensi dell'art. 138 e seguenti del d.lgs. 42/2004, è finalizzata ad assicurare la conservazione dei valori paesaggistici espressi dal bosco;
2. di precisare che per «attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale» ai sensi dell'art. 10 c. 1 della L. 353/2000 si debbano intendere tutte le «attività selvicolturali» di cui all'art. 50 c. 1 della l.r. 31/2008 , eccezion fatta per gli interventi sulla viabilità agro-silvo-pastorale;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul portale istituzionale di Regione Lombardia - www.regione.lombardia.it.

IL SEGRETARIO
ENRICO GASPARINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge